

## **ALLEGATO D – Penali di mora\_Del. Aset 111 del 20/10/2011**

Il pagamento della bolletta deve essere effettuata dal Cliente entro il termine indicato sulla stessa. Qualora non venga rispettato tale termine, l'Azienda applicherà gli interessi di mora in misura pari al **Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 3 punti percentuali**

In caso di mancato pagamento, decorsi 20 giorni dalla data di scadenza della fattura, il gestore provvede a costituire in mora l'utente mediante invio di raccomandata.

Nello stesso atto di costituzione in mora, il gestore allega un bollettino per il pagamento dell'isoluto e preavvisa l'utente che, in caso di morosità persistente oltre i 30 giorni dalla costituzione in mora, è prevista la sospensione della fornitura.

Decorsi i termini, il gestore procede alla interruzione della fornitura, che sarà ripristinata solo a seguito del pagamento delle fatture insolute, con addebito delle *spese di intervento per distacco della fornitura e successiva riattivazione di cui all'Allegato F* e dei diritti previsti per l'operazione.

Nel caso il debito non venga estinto entro 30 giorni dalla sospensione della fornitura, il contratto verrà disdettato e il servizio potrà essere riattivato solo se assistito da un nuovo contratto.

Nel caso in cui si sia proceduto al distacco del contatore e alla chiusura del servizio per morosità, l'azienda ha facoltà di richiedere che il nuovo contratto sia stipulato dal proprietario; questi è inoltre tenuto al pagamento della quota fissa prevista all'*Allegato F (Intervento per distacco della fornitura e successiva riattivazione)*.

Il termine per l'inizio del calcolo degli interessi di mora per gli enti pubblici è prorogato di giorni 60 (sessanta) dalla data di scadenza della bolletta.